

ONERI INFORMATIVI E PUBBLICITARI PER I SOGGETTI CHE PERCEPISCONO
BENEFICI DI NATURA PUBBLICA – LEGGE N. 124/2017

La legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) all' art. 1 commi 125-129 ha previsto che i soggetti che abbiano ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici per un importo pari o superiore ad **euro 10.000,00**, da parte di:

- pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 (quindi anche Società a controllo pubblico);
- Società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate in mercati regolamentati e le loro partecipate;
- Società a partecipazione pubblica comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate.

a partire dall'anno 2019 (per gli importi percepiti nell'anno 2018) pubblichino entro il 28 febbraio di ogni anno, sui propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente.

Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.

L'adempimento dovrà essere osservato anche negli anni successivi, sempre con riferimento all'anno precedente.

Si segnala che la presente comunicazione deve intendersi quale mero supporto informativo in merito all'applicazione della citata normativa, sì che in nessun caso la Scrivente potrà essere ritenuta responsabile di un'interpretazione diversa o erranea della normativa di cui trattasi.